



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 29 del 23/07/2026

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: **Limitazioni emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi in occasione dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti musicali nel periodo compreso tra il 24 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.**

IL SINDACO

Premesso che:

- il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento rappresenta una realtà economica e sociale straordinariamente importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale;
- appare opportuno individuare una regolamentazione armonica sull'intero territorio che, conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente, risponda operativamente alla necessità di sviluppare politiche turistiche e di accoglienza improntate ai principi della qualità e della sostenibilità;
- si ritiene indispensabile rendere omogenea la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute;
- stante l'approssimarsi di tutte le manifestazioni di intrattenimento musicale che si svolgeranno a partire dal 24 luglio e fino al 30 settembre 2026, vi è la necessità di prevenire quanto segnalato dai cittadini in merito a episodi di disturbo della quiete pubblica provocati dal volume eccessivo della musica e dal comportamento non sempre irreprensibile e civile tenuto nelle ore notturne da alcuni avventori.

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'utilizzo di strumenti elettroacustici che dal vivo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Visto l'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995.

Vista la normativa Regionale in materia di inquinamento acustico ambientale ed in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 "Direttive Regionali in materia di Inquinamento Acustico Ambientale".

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato ed adottato in via definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario con Poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2015, modificato successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2022, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447.

Preso atto che nel Regolamento Acustico vigente (Capo III: Autorizzazione in deroga Art. 21 - Generalità) sono riportati i limiti di immissione per attività di intrattenimento musicale svolte da pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento presenti sul territorio, classificabili come "attività musicali all'aperto". I limiti della tabella per tali attività sono:

Limite orario: 9,00 - 1,00 del giorno successivo

Limite massimo di Immissione: 70 db(A)

Visto l'art. 50 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Considerato che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanzarsi quale minaccia per la salute pubblica.

Considerato altresì che le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo e alle occupazioni delle persone.

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico.

Ritenuto di dover intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

ORDINA

- **con effetto immediato e fino al 30 settembre 2026**, al fine di evitare e contenere il disturbo causato dalle emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e da somministrazione di alimenti e bevande, il rigoroso rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato ed adottato in via definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario con Poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2015, modificato successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2022, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.1995 n. 447;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- al fine di non penalizzare il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento che rappresenta una realtà economica e sociale straordinariamente importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale, sono consentiti i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, occasionali, marginali ed accessori, non configuranti attività di pubblico spettacolo in senso stretto di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L. P.S. (rientranti nella casistica del pubblico spettacolo), espletati all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi e all'interno circoli privati, con le seguenti prescrizioni:

Limite orario: venerdì e sabato 9,00 - 1,00 del giorno successivo

Lunedì – Giovedì 9,00 - 00,00

Domenica 9,00 - 00,00

Limite massimo di Immissione: 70 db(A)

- **la musica e le emissioni sonore devono cessare rigorosamente entro le ore 00:00 dalla domenica al giovedì ed entro le ore 1:00 il venerdì e il sabato**, sia all'interno (al chiuso) che all'esterno dei locali, sia su area pubblica che su area di proprietà privata;
- Limite orario per le date del **24 luglio 2026, 1, 8, 14, 15 e 22 agosto 2026: entro le ore 2:00** del giorno successivo;
- Limite orario per le date del **5, 6, 12 e 16 agosto: entro le ore 1:00** del giorno successivo;
- In tutti i casi il limite massimo di Immissione consentito è di **70 db(A)**.

DISPONE

che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 39 - Attività Temporanee delle Norme Tecniche di Attuazione/Regolamento Acustico del Piano di Classificazione Acustica comunale vigente.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine, nonché all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), quali organi di controllo e vigilanza, ciascuno per le rispettive competenze, le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna
pec: dts@pec.arpa.sardegna.it
- Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Porto Torres pec: tss26942@pec.carabinieri.it;
- Comando di Polizia Locale pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it;
- Posto di Polizia di Porto Torres–Polizia di Stato pec:dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it.

INFORMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres;
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. John Frank Fois, Dirigente ad interim del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione civile, Polizia locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione civile, Polizia locale - via Ponte Romano n. 55 – 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO